

VADEMECUM

ALLEGATO 1

Eliminazione barriere architettoniche



1.1 - LINEE GUIDA

1.2 - MODULISTICA
Modello domanda premialità

**AVVISO PUBBLICO COMUNE DI NAPOLI 1 febbraio 2008
PROGETTO SIRENA 3**

**LINEE GUIDA CONTRIBUTO PREMIALE
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PREMIALE**
- 3 REQUISITI TECNICO PROGETTUALI PER L'ACCESSIBILITÀ**
 - Capitolo 1 DIMENSIONI MINIME**
 - 1.1) Spazio di manovra in pianta
 - 1.2) Spazio di manovra in alzato
 - Capitolo 2 ACCESSIBILITA'**
 - 2.1) Accessibilità verticale
 - 2.1.1) Installazioni fisse
 - 2.1.1.1) Rampe di accesso
 - 2.1.1.2) Adeguamento rampe scale
 - 2.1.2) Installazioni mobili
 - 2.1.2.1) Ascensori
 - 2.1.2.2) Servoscala
 - 2.1.2.3) Piattaforme elevatrici
 - 2.2) Accessibilità orizzontale
 - 2.2.1) Percorsi esterni
 - 2.2.2) Porte
 - 2.2.3) Pavimentazioni
 - 2.2.4) Corridoi/passaggi
 - 2.2.5) Dispositivi segnalazioni non vedenti
 - Capitolo 3 ADEGUAMENTO TERMINALI IMPIANTI**
- 4 GLOSSARIO**
- 5 RIEPILOGO REQUISITI DA RISPETTARE PER L'ACCESSIBILITÀ**

1 - INTRODUZIONE

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono rappresentati dal complesso di opere finalizzate a consentire l'accessibilità verticale e orizzontale dell'edificio ai diversamente abili.

Gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con il Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche DM.LLPP. del 14 giugno 1989, n. 236, relativamente all'accessibilità di tutte le parti comuni dell'edificio.

Sono esclusi dal contributo e dalla premialità gli interventi relativi alla visitabilità delle singole unità immobiliari e tutte le opere concernenti parti private.

Tutti i descritti interventi possono essere oggetto di ulteriori misure di finanziamento pubblico o di sgravi fiscali, laddove consentito anche dalle altre provvidenze, purchè l'ammontare totale del contributo pubblico non superi il 50% del totale di intervento.

La concessione del contributo premiale del 3% non è connessa alla presenza (residenza o domicilio) di soggetti diversamente abili all'interno degli edifici interessati dalle opere, ma è finalizzata all'adeguamento delle parti comuni ai requisiti di accessibilità previsti dalle normative vigenti.

Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici di disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione delle parti;
- la mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi, e delle fonti di pericolo per chiunque, e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Per quali opere si può chiedere il contributo:

Possono essere ammessi a contributo gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e/o le opere funzionalmente connesse che sono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche. Le opere funzionalmente connesse si dividono in:

1) **Barriere architettoniche verticali** (interne o esterne all'edificio)

Per barriere architettoniche verticali s'intendono quelle che, dal cancello di ingresso posto sulla pubblica via, permettono di arrivare sino agli alloggi. Sono da considerare barriere architettoniche verticali, quindi, anche quelle orizzontali poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza e quelle poste all'interno dell'edificio e che impediscono la mobilità verticale.

Ad esempio:

il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata alle persone su sedia a ruote, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala.

Generalmente il meccanismo di superamento delle barriere architettoniche verticali è posto nelle parti comuni dell'edificio o nell'area esterna di pertinenza.

2) **Barriere architettoniche orizzontali**

Rientrano fra questo tipo di barriera tutte quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/1989 con eccezione per gli ascensori, i servoscala e le piattaforme elevatrici.

Se l'immobile è soggetto a vincolo storico-artistico o ambientale, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle autorità competenti.

Gli interventi che danno diritto alla premialità sono tutti quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, così come definite dal DM. 14 giugno 1989, n. 236 artt. 4, 8, di seguito richiamati:

- porte
- pavimenti
- infissi esterni
- arredi fissi
- terminali degli impianti
- balconi e terrazze condominiali
- percorsi orizzontali
- scale
- rampe
- ascensori
- servoscala e piattaforma elevatrice
- parcheggi

2 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PREMIALE

In allegato all'istanza di partecipazione al Bando, le opere che danno diritto alla premialità dovranno essere specificate in una relazione esplicativa (vedi modulo allegato) con cui il tecnico dichiara che gli interventi saranno realizzati in conformità con il Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche DM.LL.PP. del 14 giugno 1989, n. 236, relativamente all'accessibilità di tutte le parti comuni dell'edificio. Detti interventi dovranno essere illustrati con adeguati elaborati grafici che devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità di cui al richiamato decreto.

La descrizione degli ostacoli da eliminare, peraltro, deve essere contenuta nella documentazione di progetto presentata con il titolo edilizio autorizzativo (D.I.A. o Permesso di costruire).


3- REQUISITI TECNICO PROGETTUALI PER L'ACCESSIBILITA'

Capitolo 1

Dimensioni minime

Si riportano qui di seguito alcuni grafici, nei quali sono riportate le dimensioni minime di manovra di una persona diversamente abile, riguardo alle più diverse funzioni possibili. Tali movimenti sono i minimi accettabili affinché si possa avere il requisito dell'Accessibilità, sia delle parti comuni che negli spazi esterni. Gli spazi di manovra sono da considerarsi in pianta ed in alzato. Le dimensioni riportate nei grafici sono relative ad una persona di media statura e costituzione.



1.1) Spazio di manovra in pianta



Le dimensioni minime di una carrozzella variano da $80 \times 110 - 80 \times 120$.

Vi deve essere un adeguato spazio di manovra affinché il diversamente abile possa ruotare in entrambi i sensi per invertire la direzione del senso di marcia. Per effettuare tale operazione è necessario uno spazio di dimensioni minime 150×150 , oppure 140×170 .

1.2) Spazio di manovra in alzato



I requisiti minimi degli spazi di manovra in alzato sono di fondamentale importanza per qualsiasi attività e relativi campi di applicazione. Il requisito fondamentale è sempre quello dell'accessibilità, con la quale si vuole indicare la fruizione totale dei beni comuni.

Riportando un esempio banale, la pulsantiera dell'ascensore deve essere posizionata ad un'altezza variabile tra 110 – 140 cm per permettere l'esplicazione della sua funzione.

Capitolo 2

Accessibilità

Si potranno individuare tre campi di applicazione in relazione alle diverse accessibilità che sono:

- Accessibilità verticale
- Accessibilità orizzontale
- Adeguamento terminale impianti

2.1) Accessibilità verticale

Le categorie di intervento comprendono le installazioni fisse e le installazioni mobili:

2.1.1) Le installazioni fisse sono:

- 2.1.1.1) Rampe di accesso
- 2.1.1.2) Adeguamento rampe scale.


2.1.2) Le installazioni mobili sono:

- 2.1.2.1) Ascensori
- 2.1.2.2) Servoscala
- 2.1.2.3) Piattaforme elevatrici

2.1.1) Installazioni fisse

2.1.1.1) Rampe di accesso (D.M. 236/89 – Art. 4.1.11/8.1.11).

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa.



Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

Il dislivello superiore a 3,20 m non viene considerato accessibile con le rampe inclinate, poiché le dimensioni di ingombro poste in successione sono eccessive rispetto agli spazi

solitamente fruibili. Si consiglia perciò di porre delle installazioni per l'*accessibilità orizzontale* quali Ascensori o Servoscala o piattaforme.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- 0,90 m, per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. La pendenza delle rampe in tale particolare caso non deve superare l'8%.


2.1.1.2) Adeguamento rampe scale (D.M. 236/89 – Art. 4.1.10/8.1.10).

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e pedata e possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata ($2a+p=62-64$). I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano (altezza dal calpestio tra 0,85 – 0,95 m) i quali devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti requisiti:

- la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- il corrimano deve essere installato su entrambi i lati; è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.



Esempio di adeguamento rampe Scala

- Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
- Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

- Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
- In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,85-0,95 m.

2.1.2) Installazioni mobili

2.1.2.1) Ascensori (D.M. 236/89 – Art. 4.1.12/8.1.12).

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.


I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote.

La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza. Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti (Art 8.1.12 comma c – D.M. 236/89), ove non sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;



Dimensioni minime per adeguamento Ascensore

- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m².
- Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
- La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m.
- Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 h.
- I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

2.1.2.2) Servoscala (D.M. 236/89 – Art. 4.1.13/8.1.13).


Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruota consentendo la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

- Le dimensioni minime devono avere pedana non inferiore a cm. 35 x 35 e non maggiore di cm.70 x 75.
- La portata deve essere non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg 200.
- La velocità massima riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.
- I comandi sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.
- Gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5 con le relative sicurezze elettriche, dei comandi, meccaniche, anticaduta, di percorso.



Esempio di Servoscala

I servo scala si distinguono in categorie. (D.M. 236/89 – Art. 4.1.13/8.1.13)

2.1.2.3) Piattaforme elevatrici (D.M. 236/89 – Art. 4.1.13/8.1.13).

Le piattaforme elevatrici servono anch'esse a superare dislivelli di norma non superiori a ml. 4, e si differenziano dal servoscala per portata minima e velocità massima, nell'ordine di 130 Kg, e 0,1 m/s, e devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per le medesime.

Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

2.2) Accessibilità orizzontale


Le categorie di intervento dell'accessibilità orizzontale riguardano le sole Strutture o installazioni fisse che si possono dividere in:

- 2.2.1) Percorsi esterni
- 2.2.2) Porte
- 2.2.3) Pavimentazioni
- 2.2.4) Corridoi/passaggi
- 2.2.5) Dispositivi di segnalazione per non vedenti.

2.2.1) Percorsi esterni (D.M. 236/89 – Art. 4.2.1/8.2.1).

Gli spazi esterni che consentano un accesso agli edifici, devono prevedere almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno. Tali spazi devono essere sempre di pertinenza condominiale, come giardini, cortili etc..etc..


Parcheggi (D.M. 236/89 – Art. 4.2.3/8.2.3).:



I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto nelle stesse prescrizioni delle rampe in precedenza elencate.



Esempio di scivolo

Il dislivello ottimo tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm, definiti comunemente scivoli.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.


2.2.2) Porte (accesso alle parti comuni) (D.M. 236/89 – Art. 4.1.1/8.1.1).

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.


Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non

ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

- La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
- La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm, come nel caso del vano ascensore in caso di adeguamento funzionale.
- Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.



Dimensioni minime per apertura porta



Esempio di altezza massima per apertura porta

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno

40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

2.2.3) Pavimentazioni (D.M. 236/89 – Art. 4.1.2/8.1.2).


I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

- Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
- I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.;
- Gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
- Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.


Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera, con le caratteristiche che debbano essere superfici scabre e non scivolose.

Gli elementi che costituiscono una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

Le griglie inserite nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; le griglie ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.



Esempio di percorso Tattile 1




Esempio di percorso tattile 2

2.2.4) Corridoi e passaggi (D.M. 236/89 – Art. 4.1.9/8.1.9).

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi

allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.



Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche prima elencate, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio. Per prendere visione degli adeguati spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, si faccia riferimento ai grafici delle dimensioni minime allegate.

2.2.5) Dispositivi segnalazione per non vedenti

Tali dispositivi dovranno essere posti in opera in relazione alle opere primarie elencate in tabella, riguardante sempre le parti comuni dell'edificio. Infatti sono elencate come opere accessorie poiché sono necessari impianti per la segnalazione acustica in relazione all'accessibilità verticale.


Capitolo 3

Adeguamento terminale impianti

Per tale adeguamento della parte terminale degli impianti, le opere anche in tale caso sono da considerarsi accessorie agli elementi base degli impianti. I dispositivi più importanti relativi alle parti comuni degli edifici sono:

- gli impianti citofonici
- la pulsantiera ascensore.

Per i diversamente abili si devono adeguare tali impianti con linguaggio braille.



Esempio bottoniera disabili

4 - GLOSSARIO

Si riportano qui di seguito le definizioni tratte dal D.M.-14 giugno 1989/n. 236.

1. Per barriere architettoniche si intendono:
 - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
 - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
2. Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
3. Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
4. Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
5. Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
6. Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
7. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
8. Per accessibilità verticale si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari senza incontrare ostacoli in senso verticale.
9. Per accessibilità orizzontale si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari senza incontrare ostacoli nella direzione orizzontale.
10. Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
11. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
12. Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978

13. Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
14. Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni.
15. Per Spazio di Manovra si intende la dimensione minima di una persona diversamente abile, in pianta ed in alzato, nella quale si possono svolgere le azioni più comuni.
16. Per adeguamento terminale impianti si intendono le opere accessorie agli elementi base degli impianti.
17. Per rampa di accesso inclinata si intende un sistema funzionale per superare dislivelli inferiori a 3,20 m, con un angolo di inclinazione massimo dell'8%, ed uno sviluppo possibilmente rettilineo nel suo percorso.
18. Per ascensore si intende un sistema di collegamento a sviluppo verticale, facilmente accessibile, per poter accedere ai diversi piani dell'edificio.
19. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
20. La piattaforma elevatrice ha la stessa finalità del servoscala, ma si differenzia per portata minima e velocità massima, e modalità di trasporto della persona o del diversamente abile.
21. Per percorsi esterni si intendono l'insieme dei percorsi posti in uno spazio esterno, con caratteristiche di complanarità, tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.
22. Per pavimentazione si intende un sistema di norma orizzontale e complanare, di uso nelle parti comuni, non sdruciolevole, con contenute differenze di livello superabile al massimo tramite rampe con pendenza adeguata.
23. Per corridoi e passaggi si intendono sistemi di collegamento orizzontali per accedere tra due o più luoghi, senza che vi siano intralci per la viabilità pedonale, con la possibilità per una persona diversamente abile di avere un adeguato spazio di manovra all'interno di esso.
24. Per scivolo si intende un sistema di passaggio tra due piani posti a quote differenti, collegati da tale elemento con un inclinazione massima del 15%.

5 - RIEPILOGO REQUISITI DA RISPETTARE PER L'ACCESSIBILITÀ

1) Porte

- luce netta accesso = cm. 80
- spazi antistanti e retrostanti = secondo schema [allegare schema grafico]
- altezza maniglie = cm. 85/95
- altezza vetri dal pavimento = cm. 40
- ante > a cm. 120 = non previste
- press. max apertura = Kg. 8

2) Pavimenti/soglie

- dislivello massimo = cm. 2,5
- percorsi tattili come da schema allegato [allegare schema grafico]

3) Infissi esterni

- altezza maniglie/comandi = cm. 100/130
- altezza max parte opaca = cm. 60
- altezza min. parapetto = cm. 100 (inattr. da sfera Ø10cm)
- spigoli traverse inferiori = sagomato e protetto
- pressione per aprire le ante mobili max = Kg. 8

4) Arredi fissi

- altezza max cassette posta = cm. 110 -140

5) Terminali impianti

- altezza max per quadri interr. e prese = cm. 40/140

6) Balconi e terrazze

- altezza min. parapetto = cm. 100 (inattr. da sfera Ø10cm)
- cambiamento direzione = Area minima. 140x170-150x150.

7) Percorsi orizzontali corridoi

- larghezza minima = cm. 100
- inversione di marcia = vedi schema [allegare schema grafico]
- ubicazione allargamenti = 1/10 ml.

8) Scale

- sussistono scale come parte comune o di uso pubblico = SI ___ NO ___
- altezza parapetto = cm. 100 (inattraversabile. da sfera Ø10cm)
- segnale a pavimento = con materiale percepibile
- corrimano altezza = cm. 85 - 95
- larghezza minima = cm. 120
- $2a + p =$ tra 62/64
- minima pedata = cm. 25

9) Rampe

- dislivello max = mt. 3.20
- larghezza minima = cm. 90 per 1 persona, cm. 150 per incrocio 2 persone

- ogni ml. 10 = ripiano da 1.50x1.50 – 1.40x1.70
- assenza di parapetto pieno = cordolo cm. 10 di h.
- pendenza max = 8%

10) Ascensori

- cabina minima m² 1.20x0.80
- luce porta cm. 75 - 80
- spazio ant. 1.40x1.40

11) Servoscala/Piattaforme

- possibilità sulla scala esterna = servoscala

12) Autorimessa

- di tipo = singolo _____ collettivo _____
- è disimpegnata tramite rampa di accesso dall'esterno e dall'interno tramite _____

13) Percorsi

- larghezza minima = cm. 90
- allargamento percorso = 1/10 ml. in piano
- ciglio percorso = sopraelevato, differen. non a spigoli vivi,
- pendenza longitudinale = 5%
- pendenza trasversale = 1%
- somma pendenza max = 22%
- dislivello max = cm. 2.5
- ostacoli dal piano calpestio = oltre cm. 210 _____

14) Pavimentazione antisdrucciolevole

- prevista = SI ___ NO ___

**AVVISO PUBBLICO COMUNE DI NAPOLI 1 febbraio 2008
PROGETTO SIRENA 3**

**MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO PREMIALE
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Avviso Pubblico Comune di Napoli – 1/2/2008 “Progetto Sirena 3”
D.M. 14 Giugno 1989 n° 236.
DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380. - Parte II Capo III art. 77 - art. 82

RELAZIONE TECNICA

I... sottoscritt... nat_ a..... il
..... iscritto all'albo de della provincia
di al n., in riferimento all'intervento di:
..... in Napoli alla via/corso/p.zza
..... n., per il quale è stata richiesta
una premialità aggiuntiva del 3% per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti
comuni del fabbricato

DICHIARA

- Che per garantire il requisito di accessibilità delle parti comuni del fabbricato saranno realizzate le seguenti opere:
 1. rampe di accesso;
 2. servo scala;
 3. piattaforma o elevatore;
 4. ascensore installazione;
 adeguamento;
 5. ampliamento porte di ingresso;
 6. adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
 7. installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
 8. installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
 9. acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del requisito, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici.
 10. altro
- che gli elaborati di progetto sono conformi alle norme e alle prescrizioni del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e al D.M. 236 del 14 giugno 1989.
- che il progetto delle opere da eseguire è conforme alla legge n. 13 del 9 gennaio 1989, e al relativo Regolamento di Attuazione DM 236/89, rispettando le seguenti prescrizioni.

Allega alla presente n° ____ grafici illustrativi delle opere a farsi.

Il tecnico _____